APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA IL GOVERNO (MINISTRO PER LE FINANZE) E L'ENTE NAZIONALE RISI PER L'ESERCIZIO DELLA VIGILANZA SUL TRASPORTO E TRASFERIMENTO E SULLA PILATURA DEL RISO

Art. 7

L'Amministrazione finanziaria si impegna di accasermare, i sottufficiali e militari di truppa a disposizione dell'Ente nei locali destinati ai reparti del servizio normale della Guardia di finanza gia' esistenti nella sede di Milano. Per eventuale accasermamento del detto personale in altri locali della stessa sede ed in altre sedi i necessari alloggi sono provveduti a cura e spese dell'Ente e da esso designati previo assenso del Comando generale del Corpo.

Versione in vigore dal 10 luglio 1954, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della Convenzione fra il Governo (Ministro per le finanze) e l'Ente nazionale risi per l'esercizio della vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso
Estremi	Legge 29 maggio 1954, n. 325
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1954

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-fra-il-governo-ministro-per-le-finanze-1954/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it